

REGOLAMENTO

Istituzione Avvocatura Comunale: struttura, competenze e funzionamento.

Approvato con Deliberazione di G.M. n.34 del 14/04/2015

INDICE:

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Composizione dell'Avvocatura Comunale
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Principi di autonomia
- Art. 5 - Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale
- Art. 6 - Nomina periti
- Art. 7 - Rapporti con gli uffici comunali
- Art. 8 - Modalità di svolgimento della funzione consultiva
- Art. 9 - Domiciliazioni
- Art. 10 - Trattamento economico
- Art. 11 - Segreteria amministrativa dell'Avvocatura
- Art. 12 - Tassa iscrizione albo avvocati
- Art. 13 - Cassa Avvocatura
- Art. 14 - Accesso agli Atti
- Art. 15 - Incompatibilità

TITOLO II - COMPENSI

- Art. 16 - Ambito di applicazione
- Art. 17 - Ipotesi di erogazione dei compensi professionali
- Art. 18 - Erogazione dei compensi professionali
- Art. 19 - Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese
- Art. 20 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato
- Art. 21 - Disposizioni finali

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione

1. E' istituita l'Avvocatura Comunale presso il Comune di Floridaia, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con Legge 22/01/1934 n° 36 .

Art. 2 Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di "Legale e Contenzioso", è dotata di personale togato, amministrativo e ausiliario.
2. Colui che è preposto all'Avvocatura Comunale risponde dell'attività dell'Ufficio esclusivamente al Sindaco.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura Comunale.
2. L'avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Floridaia, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 4 Principi di autonomia

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza così come previsto dall'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 del nuovo ordinamento forense.
2. Gli Avvocati comunali, collocati nella struttura dell'ente in posizione di Staff del Sindaco, esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico ed ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Titolari di Posizione Organizzativa e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento della loro attività professionale.
3. I professionisti predetti rispondono unicamente al legale rappresentante dell'ente nell'adempimento del mandato professionale pur corrispondendo direttamente con i Titolari di Posizione Organizzativa delle strutture amministrative per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini della esecuzione del mandato.
4. L'Amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Avvocatura Comunale secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze

- professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.
6. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Avvocatura Comunale e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente ed, in ogni caso, le indicazioni derivanti dagli organi d'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Floridia.
 7. In ragione delle peculiarità sopra illustrate e che comportano lo svolgimento della propria attività anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura, la prestazione professionale degli Avvocati del Comune di Floridia è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.
 8. Per l'espletamento della propria attività professionale è consentito l'utilizzo del mezzo proprio, fatti salvi i casi in cui esista la disponibilità di mezzi dell'Ente, con rimborso del costo della benzina nel rispetto della relativa normativa.
 9. Il particolare *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia di cui gli stessi godono rispetto all'apparato amministrativo ha come effetto che la valutazione dell'Avvocato si pone come distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente con l'effetto che la valutazione non deve porre in essere atti e/o condotte tali da incidere e/o ingerire in modo intollerabile sull'autonomia di giudizio ed azione tipica del professionista e derivante dalla propria iscrizione ad uno specifico albo professionale.

Art. 5

Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - **Contenziosa:** l'Avvocatura Comunale esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo.
 - **Consultiva:** L'avvocatura Comunale presta la propria consulenza agli organi istituzionali e burocratici del Comune.
2. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, con mandato conferito dal Sindaco e con deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.
3. Nei casi di particolare importanza ed in quelli che necessitano di particolare specializzazione, non presente all'interno dell'Ufficio, gli Avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero ad avvocati di altre Avvocature Pubbliche, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare, previa deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nelle ipotesi in cui sussistono cause di incompatibilità da parte dell'Avvocatura interna, la rappresentanza dell'ente potrà essere conferita ad un avvocato professionista del libero foro, il quale non deve trovarsi in condizione di conflitto di interessi con il Comune di Floridia.
5. L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito all'abbandono, rinuncia o transazione di giudizi nei quali è costituita.

6. Su richiesta del Segretario Comunale ovvero dei singoli Titolari di Posizione Organizzativa, l'Avvocatura Comunale:
 - può esaminare i progetti di regolamenti e i capitoli redatti dagli Uffici;
 - può predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con gli Uffici interessati ovvero può esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dagli Uffici;
 - recupera, su richiesta dei singoli uffici che devono fornire adeguata documentazione, previa deliberazione di incarico in tal senso della Giunta Comunale, i crediti di spettanza dell'Amministrazione;
 - svolge ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti.

Art. 6 Nomina periti

1. L'Avvocatura Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti di parte sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, con provvedimento che deve essere adottato da parte della Giunta Municipale.

Art. 7 Rapporti con gli uffici comunali

1. All'Avvocatura Comunale debbono essere trasmessi tempestivamente tutti gli atti giudiziari notificati al Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'Ente.
2. I singoli Uffici hanno l'obbligo di comunicare, attraverso idonee relazioni, quanto è a loro conoscenza, nonché rimettere all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per l'adempimento dei suoi compiti, onde scongiurare decadenze e prescrizioni.
3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, su espressa richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura, nonché ad informare adeguatamente il legale costituito in giudizio e trasmettere ad esso, tutti gli atti provvedimenti assunti successivamente alla instaurazione del contenzioso nel quale lo stesso è stato formalmente incaricato di difendere l'Ente.
4. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali, non potranno essere attribuiti all'Avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.
5. Le eventuali violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, ed ad essi spetterà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti idonee iniziative.

Art. 8 Modalità di svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, sono legittimati a chiedere pareri:
 - Il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale;
 - Il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - Il Segretario Generale;
 - Il Titolare di Posizione Organizzativa.
2. Il parere dell'Avvocatura deve essere richiesto, in forma scritta, su questioni giuridiche complesse e di interesse generale. La richiesta di parere dovrà essere completa di:
 - quesiti;
 - documentazione utile;

- relazione in ordine ai fatti;
 - indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.
3. Il parere della Avvocatura, viene reso nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, oppure termini maggiori nel caso di materie complesse.
 4. I pareri espressi dall'Avvocatura oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale, rubricati ed inseriti nella "raccolta pareri".

Art. 9 **Domiciliazioni**

1. Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura Comunale, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 **Trattamento economico**

1. Gli avvocati comunali hanno diritto, così come previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalla legge professionale in materia, ai compensi di natura professionale secondo la disciplina contenuta negli articoli successivi.
2. Il Comune riconosce l'Alta Professionalità dell'avvocato responsabile del Servizio Legale-Contenzioso, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 02/01/2004, in quanto figura professionale portatrice di elevate competenze specialistiche rilevabili dall'abilitazione professionale e dall'iscrizione all'Albo Professionale.
3. L'indennità di risultato è riconosciuta tenendo conto che la prestazione professionale forense inerisce ad una obbligazione di mezzi e non di risultati. Conseguentemente non può dipendere dall'esito delle cause ma esclusivamente dall'efficacia, corretta ed efficiente gestione del contenzioso, e dal raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore, nonché dal contributo complessivamente dato dall'avvocatura, nell'ambito dell'attività di competenza, ai fini della prevenzione e soluzione anche stragiudiziale delle controversie

Art. 11 **Segreteria amministrativa dell'Avvocatura**

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto di collaborazione costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale, da essa funzionalmente dipendente e dotata di mezzi e strumenti idonei.
2. Il servizio amministrativo della Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi alla Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'ente.
 - detiene l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;
 - provvede alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
 - cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano la Avvocatura.

Art. 12
Tassa iscrizione albo avvocati

1. L'iscrizione nell'elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati degli enti pubblici, nell'esclusivo interesse del Comune di Floridia, comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dal personale togato dell'Avvocatura Comunale.

Art. 13
Cassa Avvocatura

1. L'Avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria, e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economica comunale.

Art. 14
Accesso agli Atti

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n°241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 15
Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla legge professionale di appartenenza.

TITOLO II

COMPENSI

Art. 16
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Floridia dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Comune secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.
2. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali in servizio presso l'Avvocatura del Comune di Floridia e non a tutti i dipendenti dell'Amministrazione in forza presso tale ufficio.
3. L'erogazione di tali compensi dovrà tenere conto della novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici.

Art. 17

Ipotesi di erogazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Avvocatura Comunale in virtù dell'attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata.
2. I compensi professionali sono erogati in favore degli Avvocati Comunali in caso di sentenza favorevole all'Ente così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.
3. In particolare, per sentenza favorevole al Comune di Floridia, è da intendersi:
 - la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Amministrazione Comunale (a mero titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere);
 - la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative.
4. Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione giudiziale.
5. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere prese in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione Comunale. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli al Comune (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito).
6. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell'Ente,

ai professionisti dell'Avvocatura comunale verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 18

Erogazione dei compensi professionali

1. Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione del Comune di Floridia si atterrà ai tetti di spesa fissati dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.
2. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli al Comune di Floridia, le quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall'Amministrazione, i compensi da corrispondere ai professionisti dell'Avvocatura Comunale sono quelli liquidati in tali sentenze. A tali importi viene applicata una riduzione di natura forfettaria pari al 30% (trenta per cento). Tali riduzioni saranno trattenute dal Comune di Floridia a titolo di spese sostenute dall'Ente, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del D.L. 90/2014. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse dovranno obbligatoriamente essere recuperate mediante le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile. Qualora non sia possibile recuperare le somme liquidate in sentenza, a causa della insolvenza della controparte, verrà riconosciuto dall'Ente, a titolo di competenze professionali, un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo liquidato nel provvedimento.
3. Nelle ipotesi di sentenze che prevedano la compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo la sentenza favorevole al Comune di Floridia, ai professionisti verrà erogato un compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 per il valore della controversia a cui verrà applicata una riduzione pari al 60% (sessanta per cento), e comunque nel limite massimo di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6 del D.L.90/2014. Il calcolo del compenso avverrà sulla base dell'attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all'uopo predisposta dal medesimo professionista a conclusione di ogni singola controversia.
4. In caso di sentenze che stabiliscano una compensazione parziale delle spese, la liquidazione delle stesse avverrà sulla base di quanto disposto dal giudice e sarà oggetto di riduzione forfettaria secondo le modalità stabilite al comma 2 del presente articolo.
5. Qualora il mandato di rappresentare il giudizio l'Amministrazione Comunale sia stato conferito contemporaneamente a più componenti dell'Avvocatura, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze spettano in quota parte uguale per ciascuno e saranno oggetto delle riduzioni di cui ai precedenti commi.
6. Nessun compenso può essere corrisposto per le prestazioni svolte in ambito stragiudiziale.
7. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.
8. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi.

Art. 19

Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese

1. La liquidazione dei compensi in favore del professionista interno di cui al precedente articolo ha luogo mediante determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale. A tale scopo, il professionista incaricato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica dell'attività e degli adempimenti svolti con allegata copia del provvedimento favorevole.
2. L'Amministrazione Comunale provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il contributo unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.). In caso di urgenza, il legale può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall'Ente previa esibizione di idonea documentazione di supporto.

Art. 20

Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra i compensi professionali annui percepiti dal professionista, titolare di incarico di alta professionalità, e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.09.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è stabilita come segue:
 - fino ad Euro 10.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;
 - da Euro 10.000,01: decurtazione pari al 20% (venti per cento) dell'indennità di risultato.
2. In ogni caso, l'importo massimo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo della retribuzione annua lorda così come stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente regolamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 22

Divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.